

IL SINDACO

Prot. n.17799 del 30/07/2014

Oggetto: disciplina e orari inerentilo svolgimento di intrattenimenti musicali nei Pubblici Esercizi.-

Considerato che:

- durante la stagione estiva, vengono organizzate su area pubblica o in locali all'aperto numerose iniziative con finalità di svago, trattenimento e socializzazione;
- tali attività rappresentano importanti momenti di aggregazione non solo per i giovani ma anche per adulti e famiglie, ciò anche in considerazione delle mutate abitudini sociali su modo e tempi di trascorrere le vacanze;
- tuttavia tali iniziative, se non adeguatamente disciplinate, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- apparepertanto necessario garantire il rispettodegli orari delle attività d'intrattenimento al
 fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte; è indubbio infatti che
 risponda all'interesse collettivo garantire che tali iniziative abbiano luogo, ma che
 debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle
 aree interessate;

Dato atto chegli spettacoli ed i trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela (piano bar, concerti, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con Dj) devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di inquinamento acustico;

Vista la seguente normativa:

- l'Art.9 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che dispone che l'Autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt 68 e 69 della stessa disposizione;
- l'Art.6 comma 1 lett. h) della legge26/10/1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico competenze dei Comuni", in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;
- la Deliberazione della Giunta RAS n.30/9 del 8/7/2005 concernente "Criteri e linee guida sull'inguinamento acustico";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 03/03/2008 di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale;
- l'Art.50 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" in ordine alla competenze del Sindaco in materia di orari e l'Art.7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- il vigente Statuto Comunale;



pertutto quanto sopra esposto

DISPONE

- 1) Per le manifestazioni di cui all'art. 62 c.2 del Regolamento Acustico Comunale, (trattasi di attività di Piano Bar, serate di musica dal vivo e la diffusione musicale esercitate presso i pubblici esercizi), condotte all'esterno o all'interno, in area di pertinenza dell'attività stessa o ottenuta in concessione da soggetti privati o pubblici, è consentita l'utilizzazione di strumenti musicali (amplificati e non) e/o di impianti di diffusione sonora in funzione della loro localizzazione e collocazione, secondo gli orari limite di svolgimentodi seguito riportati:
- I Pubblici esercizi, siti in perimetro urbano e ricadenti in aree classificate acusticamente come II, III, IV, V*a destinazione prevalentemente residenziale,nei quali si intende organizzare intrattenimenti musicali devono rispettare il limite d'orario delle ore 23.00 mentre i P. E. a destinazione non residenziale devono concludere gli intrattenimenti entro le ore 01.00;
- I Pubblici esercizi siti in area extraurbana con classe acustica II, III, IV, V a destinazione prevalentemente residenziale, devono terminare gli intrattenimenti musicali entro le ore 24.00; mentre i P. E. ricadenti in area a destinazione non residenziale non hanno nessun limite di orario purché i ricettori più vicini distino almeno a 600m dall'area di pertinenza dell'evento i Pubblici Esercizi con ricettore a distanza inferiore a 600 m.devono interrompere gli intrattenimenti musicali entro le ore 02.00;
- Le attività di intrattenimento musicale di cui sopra dovranno rispettare i valori limite assoluti di immissione della zona in cui l'attività ricade, o quelli disposti in deroga all'interno del tempo di riferimento in cui l'attività di intrattenimento a carattere temporaneo è condotta;
- 2) Ai sensi dell'art.17 del Regolamento acustico comunale titolato "Valori limite acustici", in applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limiti di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (oreo6.00 22.00) e notturno (ore 22.00 06.00):
- I Pubblici Eserciziricadenti in aree classificate acusticamente comeclasse I,ovveroubicati in aree particolarmente protette, devono rispettare in periodo diurno i valori limiti di immissione pari a 50 db, mentre tale limite in periodo notturno è pari a 40 db.
- I Pubblici Esercizi ricadenti in aree classificate acusticamente come classe II,ovveroubicati in aree prevalentemente residenziali,devono rispettare in periodo diurno i valori di immissione pari a 55db, mentre tale limite in periodo notturno è pari a 45db;
- I Pubblici Esercizi aventi Classe acustica III,ovvero ricadenti in aree di tipo misto,devono rispettare in periodo diurno i valori di immissione pari a 60 db, mentre tale limite in periodo notturno è pari a 50 db;
- I Pubblici Esercizi aventi Classe acustica IV,ovvero ricadenti in aree ad intensa attività umana,devono osservare in periodo diurno i valori di immissione pari a 65db, tale limite in periodo notturno è pari a 55db;



- I Pubblici Esercizi con Classe acustica V,ovveroricadenti in aree prevalentemente industriali, devono osservare in periodo diurno i valori di immissione pari a 70 db, tale limite in periodo notturno è pari a 60 db;
- I Pubblici Esercizi con Classe acustica VI,ovvero ricadenti in aree esclusivamente industriali,devono rispettare in periodo diurno e notturno i valori di immissione pari a 70 db;

inoltre

AVVERTE CHE

Questa Amministrazione sta procedendo ad effettuare dei controlli al fine di monitorare il rispetto da parte dei Pubblici Esercizi della normativa in materia di inquinamento acustico;

- ✓ Per tanto, ai sensi dell'art.108 del Regolamento acustico comunale rubricato "Controlli e misurazione del rumore", le spese sostenute dall'Amministrazione a seguito delle attività di controllo dei limiti suddetti saranno poste integralmente a carico del trasgressore, ove accertato tale.
- ✓ Qualora i titolari o gestori di Pubblico Esercizio, nell'esercizio di fonte fissa o mobile di emissioni sonore, dovessero superare i valori limite di cui all'art.17 del Regolamento acustico saranno puniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 5.164,47 in analogia a quanto disposto dall'art.10 comma 2 della L. 447/95. Inoltre il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
- ✓ Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marta Meloni, Responsabile D'Area Vigilanza e Commercio, presso il Comando di Polizia Locale sito in Via M. Carchero 1/b 08048 Tortolì (OG) tel.: 0782.624358 / Fax: 0782.624637.

DISPONE

- ✓ Che il presente provvedimento venga notificato a tutti i titolari di pubblici esercizi ed attività di intrattenimentopresenti sul territorio e venga trasmesso:
- Al Commissariato di P.S. di Tortolì;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Alla Tenenza Guardia di Finanza di Tortolì;
- All'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax;
- Al Comando Forestale di Tortolì;

*(Legendaclasse II Monte Attu; classe III Località Lido di Orrì; classe IV centro urbano Tortolì – Arbatax, Basaura, Porto Frailis, Località S'Orologiu, Piazzale Scogli Rossi, 2° spiaggia Capannina; classeV 1° spiaggia Capannina, Porto e Porticciolo Turistico;)

Il Responsabile del procedimento Comandante di P. L. Dott. ssa Marta Meloni IL SINDACO Dott. Massimo Cannas